



Comune di **OZZERO**

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 7 del 16.04.2025

Oggetto:

VEGETAZIONE SITA IN PROPRIETA' PRIVATA ED INTERFERENTE CON LA SEDE FERROVIARIA DI ERBA SECCA E DI OGNI ALTRO MATERIALE COMBUSTIBILE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER PULIZIA DELLE AREE INCOLTE



IL SINDACO

VISTA la nota -prot. RFI-VDO-DOIT.MI.UT.MN\A0011\P\2025\0001844 del 07/04/2025- della Rete Ferroviaria Italiana -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -RFI-, pervenuta all'ufficio protocollo del Comune di Ozzero in medesima data n. 1612-, avente ad oggetto "*Richiesta ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria*", con la quale si chiede l'adozione di ordinanza sindacale con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria della pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

VISTO:

- l'art. 52 del D.P.R. 11/07/1980, n. 733 che recita: "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*
Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.
Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.
Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.
Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.";
- l'art. 55 del D.P.R. 11/07/1980, n. 733 che recita: "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*";

VISTA altresì, l'art. 450 del C.P., nel quale si richiama l'attenzione sulle gravi responsabilità anche penali, cui andrebbero incontro i proprietari di fondi limitrofi alla linea ferroviaria, in caso di inadempienza, qualora si verificassero, per qualsiasi causa, la caduta di alberi o parti di essi in questione;

PRESO ATTO dei rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. n. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa, oltre al pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, con possibile propagazione ad aree più vaste;

CONSIDERATO quindi:

- che gli interventi proposti rientrano tra quelli necessari ed urgenti a scongiurare situazioni di pericolo e garantire la circolazione dei treni;
- che gli interventi da eseguire rivestono carattere di somma urgenza;
- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

fatti salvi i diritti di terzi, i pareri e/o le prescrizioni di altri enti o soggetti per quanto di rispettiva competenza
A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio del Comune di Ozzero, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, a:

- provvedere alla costante cura e manutenzione di alberi, piante e siepi che si protendono oltre il confine privato e che possono rappresentare una potenziale interferenza con la viabilità ferroviaria;
- verificare ed eliminare, i fattori di pericolo per caduta di rami o alberi e che possano mettere a rischio la pubblica incolumità ed eventuale interruzione della viabilità pubblica, dei pubblici servizi e degli esercizi ferroviari;
- effettuare la costante pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca ed ogni altro materiale combustibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. 11/07/1980, n. 733

tutto ciò al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario.

AVVERTE

che in caso di interferenza e/o caduta della suddetta vegetazione che possa causare interruzioni di pubblico servizio o danneggiamenti alla rete ferroviaria, l'Ente preposto si riserva di avanzare richieste di risarcimento danni.

AFFIDA

Il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza:

- Alla società Rete Ferroviaria Italiana -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -RFI-;
- Al Corpo Forestale dello Stato;
- Al Parco del Ticino;
- Al Corpo Polizia Locale di Abbiategrasso;
- Alla Protezione civile INTERCOM 4;

DISPONE

- A. Che la presente ordinanza sia:
- resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.ozzero.mi.it);
 - divulgata mediante affissione in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
- B. La trasmissione del presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
- Alla società Rete Ferroviaria Italiana -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -RFI- pec: rfi-doi.doit.mi.un@pec.rfi.it ;
 - Alla Prefettura di Milano pec: protocollo.prefmi@pec.interno.it ;
 - Al Corpo Forestale dello Stato pec: cites.milano@forestale.carabinieri.it ;
 - Al Parco del Ticino pec: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it ;
 - Al Corpo Polizia Locale di Abbiategrasso pec: comune.abbiategrasso@legalpec.it ;
 - Alla Protezione civile INTERCOM 4: per il tramite del Responsabile di Protezione Civile comune.abbiategrasso@legalpec.it
 - Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Pavia per il tramite della Polizia Locale di Abbiategrasso;
- C. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. La forza pubblica e gli Enti sopra richiamati sono preposti al controllo ed osservanza della presente ordinanza.

RENDE NOTO

1. Che le violazioni della presente ordinanza, comportano a carico degli autori l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
2. Che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

INFORMA

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. per la Lombardia (articolo 21 della legge n. 1034 del 1971) previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR n. 1199 del 1971), rispettivamente entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il Comune di Ozzero sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.

La proprietà dell'immobile, rimane unica responsabile, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà ferroviaria, stradale od a terzi, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza di quanto accertato, restandone completamente sollevato il Comune di Ozzero nonché i Funzionari da Essa dipendenti.

Nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica ove necessario dovranno essere richiesti specifici provvedimenti autorizzativi necessari, per il quale occorrerà garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO

(Invernizzi Pietro)

